



Allegato 3
al Regolamento della Piattaforma dei conti energia a
termine

Modello di fideiussione con scadenza

**Modello di fideiussione bancaria, di cui all'articolo 56, comma 56.1, lettera a) del
Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine**

Spett. le
Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.
Viale Maresciallo Pilsudski n. 122/124
00197 Roma

....., lì

Fideiussione (rif. n.)

La Banca, filiale di, con sede legale in,
C.F., P.I., iscritta al Registro delle Imprese al n.,
iscritta all'Albo delle banche al n., capitale sociale Euro
in persona dei suoi legali rappresentanti (nel seguito: la Banca),

PREMESSO CHE

-
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (data e luogo di nascita)
.....
(luogo di residenza e, ove diverso, luogo di domicilio/sede legale)
codice fiscale/partita IVA.....,
capitale sociale Euro, di cui sottoscritto, di cui versato,
iscritta presso, (nel seguito: l'Operatore o il Richiedente) è operatore della
piattaforma dei conti energia (nel seguito: PCE), inserito nell'Elenco degli operatori ammessi
alla PCE di cui all'articolo 23 del Regolamento della Piattaforma dei conti energia a termine,
positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell'Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente, con Determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed
integrato (nel seguito: Regolamento);
- l'Operatore, ai sensi dell'articolo 18, comma 18.1, lettera b), del Regolamento, ha sottoscritto, in
data, il Contratto di adesione alla PCE, secondo il modello definito
nel Regolamento medesimo;
- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento, le obbligazioni
pecuniarie relative ai corrispettivi per la capacità di trasporto (CCT), agli importi dovuti a titolo
di penale, ai pagamenti dovuti a titolo di interessi di mora nonché a titolo di spese di escussione
sono assunte dall'Operatore nei confronti del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (nel seguito:
il GME);
- ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, del Regolamento, ai fini della presentazione di richieste di
registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, gli operatori sono tenuti a presentare una
fideiussione prestata da istituti bancari in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 56,
comma 56.1;

- la fideiussione di cui al precedente alinea deve essere presentata all'istituto affidatario del servizio di tesoreria del GME, di cui all'articolo 55 del Regolamento, che ne effettua la verifica;
- l'Operatore ha presentato formale richiesta della fideiussione di cui ai precedenti alinea, per un ammontare massimo di Euro, a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

la Banca presta la presente fideiussione in favore del GME secondo i termini e alle condizioni di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento.

La Banca dichiara di conoscere ed accettare le disposizioni contenute nella Disciplina ME, nel Regolamento PCE, nelle disposizioni tecniche di funzionamento di volta in volta vigenti e tutte le obbligazioni in capo all'Operatore derivanti dalla sottoscrizione del Contratto di adesione citato in premessa.

1. La fideiussione è valida ed efficace dal al
2. La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del codice civile, garantisce l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dal Richiedente nei confronti del GME in conseguenza della liquidazione delle partite economiche effettuata a seguito della conferma della registrazione di transazioni e di programmi sulla PCE, ai sensi del Regolamento, nel periodo di validità e di efficacia della presente fideiussione.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio delle fideiussioni, ovvero qualora la Banca, in caso di escussione della fideiussione rilasciata ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, del Regolamento, non adempia al pagamento dell'importo garantito, la presente fideiussione è valida fino al termine stabilito nel Regolamento e nelle relative disposizioni tecniche di funzionamento, vigenti al momento del verificarsi della perdita da parte della Banca di uno dei requisiti sopra individuati ovvero vigenti al momento in cui la Banca, in caso di escussione della fideiussione non adempia al pagamento dell'importo garantito. Resta inteso che la Banca risponderà, oltre che delle obbligazioni del Richiedente fino a tale data, anche di ogni altra obbligazione, connessa alla presente fideiussione, che dovesse sorgere successivamente.
4. Per effetto di quanto previsto al precedente punto 2, la Banca si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare qualsiasi importo, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della relativa richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che il Richiedente abbia sollevato in merito, a fronte di semplice richiesta scritta del GME, fino all'ammontare massimo complessivo di Euro, a garanzia della regolazione dei pagamenti degli importi di cui all'articolo 57, comma 57.1 del Regolamento.
5. A seguito della richiesta di cui al precedente punto 4, da inoltrarsi mediante raccomandata A/R, anticipata via tele facsimile al numero.....ovvero mediante messaggio di posta elettronica con avviso di ricevimento, o mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo....., la Banca pagherà, entro dieci giorni dalla data di ricezione della raccomandata A/R o della PEC, e con valuta lo stesso giorno, a mezzo Sepa

Credit Transfer High/Priority o procedure equivalenti, la somma indicata in Euro nella richiesta di pagamento. Qualora il termine per il pagamento cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

6. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il GME dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'articolo 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto articolo, anche nel caso in cui il GME non abbia proposto istanza nei confronti del Richiedente o non l'abbia coltivata.
7. La presente fideiussione potrà essere escussa anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
8. In deroga all'articolo 1939 del codice civile, la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale del Richiedente nei confronti del GME dovesse essere dichiarata invalida.
9. La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
10. La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del GME, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che il Richiedente possa vantare a qualsiasi titolo nei confronti del GME.
11. La Banca accetta che i diritti relativi all'escussione della presente fideiussione e spettanti al GME siano esercitati dal GME, ovvero da un soggetto appositamente incaricato dal GME.
12. Ogni comunicazione dovrà essere effettuata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante messaggio elettronico con avviso di ricevimento, ovvero mediante fax, ovvero mediante PEC ai seguenti indirizzi:
.....,
(cognome e nome/denominazione o ragione sociale) (indirizzo)
indirizzo e-mail....., numero fax....., indirizzo
PEC..... Le comunicazioni si intenderanno ricevute nel momento in cui giungeranno all'indirizzo del destinatario, se effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero alla data di ricezione del messaggio di avvenuto ricevimento, se effettuate mediante posta elettronica, ovvero alla data del messaggio di conferma, se effettuata a mezzo fax, ovvero alla data di ricevuta di avvenuta consegna, se effettuata a mezzo PEC.
13. Per qualunque controversia derivante dal presente atto è competente il Foro di Roma.

Denominazione della Banca
Firme dei legali rappresentanti

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole e le condizioni di cui ai punti 2 (*rinuncia al beneficio della preventiva escussione*), 3 (*estensione della responsabilità della Banca*), 4 (*pagamento a prima richiesta*), 6 (*deroga ai termini previsti dall'art. 1957 del c.c.*), 7 (*escussione parziale*), 8 (*deroga alla validità*), 9 (*rinuncia ai diritti di cui agli articoli 1945, 1947 e 1955 c.c.*), 10 (*rinuncia ad istanze o azioni*) e 13 (*Foro competente*) della presente fideiussione.

La Banca

N.B.: la firma dei legali rappresentanti deve essere autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.